



# CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 631111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

## **Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia.**

### **SOMMARIO**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Soggetti interessati
- Art. 5 Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
- Art. 6 Requisiti per l'accreditamento
- Art. 7 Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multi-professionale
- Art. 8 Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento
- Art. 9 Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento
- Art. 10 Documentazione utile per la domanda di accreditamento
- Art. 11 Fasi e tempi del procedimento di accreditamento
- Art. 12 Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica
- Art. 13 Forma e contenuti del provvedimento
- Art. 14 Durata, rinnovo e decadenza
- Art. 15 Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio
- Art. 16 Disposizioni transitorie

## **Art. 1 Oggetto**

Oggetto del presente regolamento è la materia dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 32/2002 e del relativo regolamento attuativo 41/R 30 luglio 2013.

Il presente regolamento, approvato con deliberazione n..... del.... da parte della Conferenza Zonale per l'Istruzione della Val di Cornia, ha vigore nel Comune di PIOMBINO, in ragione e per conseguenza delle decisioni in tal senso assunte dall' Organo Consiliare dello stesso Comune.

## **Art. 2 Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento:

- per autorizzazione al funzionamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato dell'offerta;
- per accreditamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato pubblico dell'offerta.

## **Art. 3 Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, per come definiti dall'art.2 del Regolamento regionale 41/2013 e in particolare ai seguenti servizi:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
  - spazio gioco;
  - centro per bambini e famiglie;
  - servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'articolo 4, comma 5 della l.r. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

## **Art. 4 Soggetti interessati**

I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche della situazione.

Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l'accreditamento.

### **Art. 5 Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento**

Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013, con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
- c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
- d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- e) progetto pedagogico e progetto educativo.

### **Art. 6 Requisiti per l'accreditamento**

Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013, con particolare riferimento a:

- a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento e/o dei relativi requisiti;
- b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15;
- d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- f) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;

### **Art. 7 Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multi-professionale**

In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate del presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:

a) parte fissa:

- un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;

- un referente Asl in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti la tutela della salute e della sicurezza alimentare;

b) parte variabile:

due referenti del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare, di cui:

- uno responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi;
- uno con competenze tecniche sulle strutture.

La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione - realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento, come dettagliatamente definito nel successivo art. 9.

La stessa Commissione – limitatamente alle componenti costituite dal referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche e dal responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi del Comune sede del servizio interessato – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di accreditamento, come dettagliatamente definito nel successivo art. 11.

### **Art. 8 Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento**

Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento, il richiedente dovrà comporre la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) dell'atto di notorietà attestante i requisiti strutturali e la situazione attuale degli spazi esterni e interni e la conformità all'ultimo stato legittimato con i rispettivi estremi;

b) documentazione di tutto il prospetto interessato dalla richiesta: pianta dell'immobile, planimetrie (in scala 1:100), prospetti e sezioni dei locali interni ed esterni con indicazione della destinazione d'uso firmate da un tecnico abilitato;

c) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico per la destinazione d'uso, del regolare allacciamento alla fognatura, del regolare allacciamento alla rete idrica (allaccio scarico acque reflue in pubblica fognatura), di conformità degli impianti elettrici e di riscaldamento e di abitabilità della struttura;

d) calcolo rapporti aeroilluminanti;

e) valutazione previsionale del clima/impatto acustico redatta da Tecnico competente;

f) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interni ed esterni rispettano la vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza alimentare, di abbattimento delle barriere architettoniche, di tutela della salute e della sicurezza;

g) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del legale rappresentante del soggetto titolare, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio:

1. l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
2. gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;

3. i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;

4. il numero di bambini previsto, il numero di educatori con relativo titolo di studio, di collaboratrici e di eventuale personale di cucina, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore di formazione del personale, tabella dietetica redatta da personale con competenze in materia per i servizi che prevedono il pasto;

h) nel caso sia presente servizio preparazione alimenti o somministrazione alimenti SCIA ex art. 6 Regolamento CE n. 852/04;

i) dichiarazione antimafia del titolare/rappresentante legale dell'impresa e di tutti gli eventuali soci con allegato documento di identità;

l) dichiarazione di onorabilità di tutti i dipendenti assegnati al servizio, con allegato documento di identità.

m) descrizione delle modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti, delle attrezzature e dei giochi e delle modalità di preparazione e/o somministrazione dei pasti.

#### DA RENDERE DISPONIBILI ALLA CONSULTAZIONE DURANTE IL SOPRALUOGO:

- Dichiarazione di agibilità o abitabilità, comprensiva dei seguenti allegati:
  - Certificato di conformità dell'impianto elettrico
  - Certificato di conformità impianto idrotermosanitario
  - Certificato di conformità impianto antincendio
  - Denuncia dell'impianto di messa a terra
  - Certificato di collaudo apparecchi elevatori
  - Certificato collaudo rete idranti o estintori
- Formazione OSA ai sensi della Delibera Regione Toscana 559/2008
- Atto costitutivo in caso di società o associazione
- Attestazioni/Schemi degli impianti
- Documento di valutazione dei rischi
- Piano di evacuazione e segnaletica
- Documentazione antincendio: CPI in corso di validità, nei casi previsti dalla vigente normativa. Nei casi in cui siano presenti gli impianti anche se non richiesti:
  - Certificato di collaudo impianto rilevamento fumi
  - Certificato di collaudo dell'impianto di spegnimento
  - Certificato di omologazione e installazione porte tagliafuoco
- Certificazione degli arredi e dei materiali presenti, con particolare riferimento ai giochi dei bambini e alle tende
- Tabella dietetica
- Piano HACCP

- Nel caso il richiedente desideri sottoporre a **parere preventivo di autorizzabilità** un progetto di servizio la domanda dovrà essere composta della seguente documentazione:
  - a) Estratto del PRG inerente la localizzazione dell'immobile, con relativa documentazione fotografica
  - b) Relazione descrittiva dell'attività da realizzare con particolare riferimento all'attività educative e al servizio di preparazione e/o distribuzione pasti se previsto
  - c) Planimetria quotata in scala 1/100 con destinazione funzionale d'uso degli spazi e progetti di arredo

#### **Art. 9 Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento**

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento – della durata massima di 60 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

Tempi	Fasi
5 giorni	Il cittadino, che intenda aprire un servizio educativo, presenta domanda con relativa documentazione al S.U.A.P. del Comune dove ha sede il servizio stesso. Il S.U.A.P., dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione alla Commissione multi-professionale di zona.
40 giorni	La Commissione esamina la documentazione e realizza un sopralluogo del servizio per una verifica anche diretta dei requisiti.  La Commissione esprime un parere obbligatorio – non vincolate – sull'autorizzazione al funzionamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e del sopralluogo effettuato.  La Commissione produce una relazione scritta e la invia al S.U.A.P.
15 giorni	Il dirigente del S.U.A.P. – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive e emette il provvedimento finale.

Nel caso in cui venga preliminarmente richiesto il solo parere preventivo di autorizzabilità, il relativo procedimento – della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

Tempi	Fasi
5 giorni	Il cittadino, che intenda aprire un servizio educativo, può presentare domanda con relativa documentazione al S.U.A.P. del Comune dove ha sede il servizio stesso, per ottenere un parere preventivo su progetto. Il S.U.A.P., dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione alla Commissione multi-professionale di zona.
20 giorni	La Commissione esamina la documentazione e può decidere di convocare il richiedente per un colloquio individuale.  La Commissione esprime il parere preventivo di autorizzabilità al funzionamento su progetto di servizio educativo.

La Commissione produce una relazione scritta e la invia al S.U.A.P.

5 giorni Il dirigente del S.U.A.P. – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive e emette il parere.

#### **Art. 10 Documentazione utile per la domanda di accreditamento**

Ai fini della presentazione della domanda accreditamento, il richiedente dovrà fornire una dichiarazione d'impegno per l'attuazione di un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;

- l'attuazione delle funzioni di coordinamento organizzativo e gestionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dal Regolamento regionale (art. 15);
- l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;

#### **Art. 11 Fasi e tempi del procedimento di accreditamento**

Il procedimento di accreditamento – della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

Tempi	Fasi
5 giorni	Il cittadino, che intenda richiedere l'accreditamento, può presentare domanda con relativa documentazione al S.U.A.P. del Comune dove ha sede il servizio stesso. Il S.U.A.P., dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione alla Commissione multi-professionale di zona.
20 giorni	La Commissione esamina la documentazione e può decidere di convocare il richiedente per un colloquio individuale.  La Commissione esprime un parere obbligatorio – non vincolate – sull'accreditamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e dell'eventuale colloquio realizzato.  La Commissione produce una relazione scritta e la invia al S.U.A.P.
5 giorni	Il dirigente del S.U.A.P. – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive e emette il provvedimento finale.

### **Art.12 Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica**

Per la verifica dei requisiti dei servizi a titolarità pubblica, la Commissione multi-professionale zonale opera secondo le stesse modalità sostanziali svolte nel caso del procedimento di accreditamento, rimettendo gli esiti al dirigente/responsabile dei servizi educativi del Comune sede del servizio a cui è rimessa la responsabilità di conservare la relativa documentazione agli atti.

### **Art. 13 Forma e contenuti del provvedimento**

I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento prevedono un dispositivo finale composto da due parti:

1. valutazione: comprende l'esito integrato dei giudizi inerenti il rispetto dei requisiti previsti dalla norma; può contenere eventuali prescrizioni, per le quali deve essere indicato il termine per ottemperare;
2. piano di miglioramento: indica, sulla base della valutazione delle aree di criticità riscontrate durante il sopralluogo, contenuti, modalità e tempi di sviluppo del possibile piano di miglioramento del servizio.

### **Art. 14 Durata, rinnovo e decadenza**

L'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO hanno durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati e scadono il 31 agosto del relativo anno.

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al funzionamento o accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accREDITAMENTO, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza, ovvero il dettaglio di ogni variazione eventualmente intervenuta.

Nel caso che permangano le condizioni del precedente provvedimento di autorizzazione e/o accREDITAMENTO, è automatico il rinnovo.

Nel caso in cui il servizio autorizzato al funzionamento o accREDITATO non provveda nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma a formalizzare domanda di rinnovo, da ciò si determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o accREDITATO.

### **Art. 15 Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio**

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accREDITATI inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine del 15 febbraio di ogni anno. Il Comune valida i dati inseriti entro il 28 febbraio di ogni anno.

Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti nel comma precedente, assegna un termine di 30 giorni per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accREDITAMENTO.

Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante visite e sopralluoghi tesi a verificare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l'effettiva



sussistenza di ogni condizione corrispondente – a seconda dei singoli casi - ai requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento o l'accreditamento.

Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, assegna un termine di 30 giorni per provvedere all'adeguamento, e, ove tale termine non venga rispettato, provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

In tutti i casi di grave inadempienza, si dà luogo al provvedimento di sospensione immediata dell'attività del servizio. Le inadempienze rilevate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza possono comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa fino ad massimo di € 500,00.

La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

#### **Art. 16 Disposizioni transitorie.**

I servizi educativi, già autorizzati alla data di entrata in vigore del DPGR 30 luglio 2013 n. 41/R, che non dispongono degli spazi esterni con le caratteristiche di cui ai all'art. 20 commi da 1 a 3 del Regolamento regionale n. 41/R, possono essere autorizzati al funzionamento, per i prossimi tre anni, se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

I servizi educativi, già autorizzati alla data di entrata in vigore del DPGR 30 luglio 2013 n. 41/R, possono essere autorizzati al funzionamento, per i prossimi tre anni, se dispongono di una superficie esterna inferiore alla superficie interna e comunque non inferiore al 50% della superficie interna messa a disposizione dei bambini.

Per l'anno 2014, primo anno di applicazione del suddetto regolamento, i tempi del rilascio dell'autorizzazione e accreditamento di cui ai precedenti artt. 9 e 11, hanno inizio dalla data di operatività della Commissione multiprofessionale di cui all'art. 7 del presente regolamento.

---